LINEE GUIDA
SULLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

(in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera *m)* e 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1057/2021)

PREMESSA 1

1. LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 2

1.1. LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE OBBLIGATORIE PER LE OPC 3

2. LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 3

2.1. LETTERA A): CON MODALITÀ AUTONOMA 3
2.2. LETTERA B): MEDIANTE DELEGA AD ALTRA ORGANIZZAZIONE PARTNER 4
2.2.1 Finalità della delega *4*
2.2.2 Soggetto delegato *4*
2.2.3. Oggetto della delega *4*
2.2.4. Forma della delega *4*
2.2.5. Responsabilità *5*
2.2.6. Corrispettivo economico *5*
2.3. LETTERA C): ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA OPC ED ENTI DEL TERZO SETTORE (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO) 6
2.3.1 Finalità dell'accordo *6*
2.3.2 Soggetto partner dell'accordo *6*
2.3.3. Oggetto dell'accordo *7*
2.3.4. Forma dell'accordo *7*
2.3.5. Responsabilità *7*
2.3.6. Corrispettivo economico *8*

3. L'OPERATORE SOCIALE QUALIFICATO 8

3.1. TITOLI E QUALIFICHE DELL'OPERATORE SOCIALE 8
3.2. FORME GIURIDICHE PER L'IMPIEGO DI OPERATORI SOCIALI QUALIFICATI 13
3.2.1. Operatori sociali qualificati volontari *13*
3.2.2. Operatori sociali qualificati lavoratori *14*
3.3. COMPENSO DELL'OPERATORE SOCIALE QUALIFICATO 15
3.3.1. Operatori sociali qualificati volontari *15*
3.3.2. Operatori sociali qualificati lavoratori *15*

4. I SERVIZI TERRITORIALI 15

5. IL MONITORAGGIO DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 16

5.1. MONITORAGGIO DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE "EXTRA SISTEMA" 17
5.2. MONITORAGGIO DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE SUL SIFEAD-FSE+ 18
5.2.1. "Accordi" *18*
5.2.2. "Operatori sociali" *19*
5.2.3. "Servizi contattati" *19*
5.2.4. "Schede di monitoraggio" *20*
5.2.5. "Altre misure" *21*

PREMESSA

Il Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà” 2021-2027 - FSE+ (PN Inclusione) ha come obiettivo principale la promozione dell’inclusione sociale e il contrasto alla povertà, mediante un approccio integrato capace di agire con maggiore efficacia sulla multidimensionalità della povertà e dello svantaggio sociale.

Gli interventi previsti all’interno della Priorità 3, O.S. ESO.4.13, la cui attuazione è delegata all’Organismo Intermedio Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), sono rivolti a persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale (c.d. destinatari finali) e attengono alla distribuzione di aiuti alimentari e allo svolgimento di misure di accompagnamento sociale.

Le presenti *Linee guida* hanno lo scopo di delineare in maniera organica il quadro di riferimento delle misure di accompagnamento sociale per l’intero ciclo di Programmazione 2021-2027 e sono concepite come un documento dinamico, aperto a recepire nel tempo ulteriori evoluzioni, novità applicative e aggiornamenti.

Le *Linee guida*, infatti, tengono conto dell’attuale scenario ma resta aperto a eventuali integrazioni e affinamenti successivi, in considerazione dell’evoluzione del quadro di contesto, in una prospettiva di miglioramento progressivo e di adeguamento ad eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della sua applicazione, anche in occasione della definizione dei criteri per la partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari relativi a panieri dall’anno 2028 in avanti. Il documento, quindi, ha l’obiettivo di riorganizzare la disciplina inerente alle misure di accompagnamento sociale, sostituendo quanto definito in materia, da ultimo, con il decreto direttoriale n. 268 del 26 settembre 2025 con il quale sono stati approvati i criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di individuazione delle persone in condizione di indigenza - Paniere annualità 2026 - e con le Istruzioni operative n. 99/2025, nonché con il decreto direttoriale n. 65 del 13 marzo 2026, con cui sono state aggiornate le modalità di monitoraggio delle misure di accompagnamento. Con le presenti *Linee guida*, sono dunque apportate le modifiche necessarie a recepire le osservazioni e le richieste presentate dalle Organizzazioni partner Nazionali (OpN) a seguito della consultazione avviata dall’Autorità di Gestione con nota prot. 9883 del 17 giugno 2026. Pertanto, sono da intendersi abrogate e sostituite le precedenti disposizioni che risultino difformi o incompatibili con quanto previsto nelle presenti *Linee guida*.

Le procedure di monitoraggio e di erogazione del rimborso forfettario per le misure di accompagnamento sociale definite nelle presenti Linee Guida sono individuate in considerazione della necessità di un’implementazione sistematica delle misure di accompagnamento sociale nell'ambito del PN Inclusione 2021-2027 e rappresentano una novità rispetto alla precedente programmazione e che le modalità operative sono state definite anche alla luce dei fattori di rischio correlati alla mancata realizzazione delle misure già emersi nella programmazione 2014-2020, al fine di prevenirne il verificarsi e di ridurne progressivamente l'impatto. In tale prospettiva, si ribadisce che le modalità definite riflettono un approccio graduato e proporzionato, suscettibile di revisione in esito alla valutazione dei risultati conseguiti.

Questo documento si configura come uno strumento volto a supportare le Organizzazioni partner Capofila (OpC) nelle attività di monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale.

In particolare, il documento illustra: la classificazione delle misure di accompagnamento sociale, con un focus specifico sulle misure obbligatorie a carico delle Organizzazioni partner Capofila (Cap. 1); le diverse modalità di realizzazione delle misure, comprese le ipotesi di delega e di accordi di

collaborazione con enti del Terzo settore (Cap. 2); i requisiti, i titoli e le forme di impiego degli operatori sociali qualificati coinvolti nella realizzazione delle misure di accompagnamento (Cap. 3); i servizi territoriali, pubblici e privati, con cui l'operatore sociale qualificato deve relazionarsi al fine di assicurare la sua funzione di contatto e di raccordo tra i bisogni del destinatario finale e la rete dei servizi disponibili sul territorio (Cap. 4); le modalità di monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale, anche tramite il SIFEAD-FSE+ (Cap. 5) e, infine, le condizioni affinché il monitoraggio risulti completo ed efficace e consenta, conseguentemente, l'erogazione del rimborso forfettario relativo ai costi sostenuti per la realizzazione delle misure di accompagnamento sociale (Cap. 6).

1. LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 9) del Regolamento (UE) n. 1057/2021, le misure di accompagnamento sociale sono attività realizzate *"in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare*.".

La realizzazione di misure di accompagnamento sociale è finalizzata al sostegno dell'inclusione sociale dei destinatari finali, con l'obiettivo di supportarli e accompagnarli ai servizi territoriali di competenza, in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera *m)* e 19, paragrafo 4, del citato Regolamento (UE) 1057/2021.

Ai fini del monitoraggio e della valutazione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, le misure di accompagnamento sociale realizzate vanno indicate facendo riferimento alla classificazione di seguito riportata:

I. Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto, ascolto e valutazione della domanda di aiuto.

II. Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure.

III. Accompagnamento sociale ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali.

IV. Sostegno psicologico.

V. Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli.

VI. Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese.

VII. Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio.

VIII. Sostegno educativo agli adulti.

IX. Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'Impiego.

X. Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali.

XI. Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

XII. Altro: specificare altre misure e attività non ricomprese nelle precedenti.

1.1. Le misure di accompagnamento sociale obbligatorie per le OpC

Le OpC sono tenute a garantire la realizzazione, in particolare, delle misure di accompagnamento sociale di cui ai sopra indicati **punto II** "*Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure"* e **punto III** "*Accompagnamento sociale ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali*".

Nello specifico, le attività di accompagnamento sociale ai servizi (punto III) sono rivolte a quei destinatari finali che, anche a seguito di segnalazione delle Organizzazioni partner Territoriali (OpT) affiliate, necessitano di un intervento personalizzato per favorire la definizione di un percorso di inclusione sociale in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, in particolare con i servizi sociali degli Ambiti territoriali sociali (ATS) di riferimento, deputati alla presa in carico della persona e/o del nucleo familiare, previo accordo dell'utente stesso.

2. LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

Le misure di accompagnamento sociale sono realizzate secondo una delle seguenti modalità:

a) dall'OpC titolare, mediante la propria struttura e organizzazione;
b) dall'OpC titolare e da altra Organizzazione partner facente parte del Programma (OpC/OpT) delegata dall'OpC titolare delle misure di accompagnamento sociale;
c) dall'OpC titolare e da un ente del Terzo settore (ETS) operante nel settore sociosanitario-socioassistenziale-socioeducativo nell'ambito di un accordo di collaborazione (Associazione temporanea di scopo).

2.1. Lettera a): con modalità autonoma

L'OpC può realizzare in maniera autonoma le misure di accompagnamento sociale, tramite la propria struttura e organizzazione, avvalendosi di operatori sociali qualificati, volontari o contrattualizzati, secondo le modalità definite al capitolo successivo.

Per le attività connesse allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale, l'OpC riceve dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) una percentuale forfettaria pari al 7% del valore dei prodotti alimentari depositati presso i propri magazzini e successivamente distribuiti.

L'OpC è tenuta a collaborare con l'AGEA, l'AdG o con altri organismi competenti in fase di controllo, per garantire che la verifica documentale sia accurata ed efficace, mettendo a disposizione la documentazione riguardante gli operatori sociali coinvolti, nonché ogni eventuale ulteriore documentazione risultasse pertinente e collegata con l'attività svolta.

2.2. Lettera b): mediante delega ad altra Organizzazione partner

2.2.1 Finalità della delega

La delega è finalizzata a consentire all'OpC delegante di avvalersi del supporto operativo di un'altra OpC/OpT per lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale obbligatorie in favore delle persone in condizione di indigenza assistite dalle OpT associate. In particolare, la delega è volta a favorire l'accesso dei destinatari finali alla rete locale dei servizi e ai percorsi di inclusione sociale. Resta ferma la responsabilità dell'OpC delegante nei confronti dell'AdG e dell'AGEA per il corretto svolgimento e monitoraggio delle attività delegate.

2.2.2 Soggetto delegato

È facoltà dell'OpC, titolare delle misure di accompagnamento, delegarne lo svolgimento ad altra Organizzazione partner, ossia:

a. OpC accreditata presso l'AGEA, oppure
b. OpT affiliata all'OpC titolare, oppure
c. OpT affiliata ad altra OpC accreditata presso l'AGEA.

L'Op delegata deve risultare attiva e, quindi, per i propri ambiti di competenza, partecipare alla distribuzione di aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza.

Una stessa Op può essere delegata anche da più OpC titolari, istituendo, in questo modo, una rete operativa condivisa.

2.2.3. Oggetto della delega

L'OpC titolare, nello specifico, può delegare lo svolgimento di entrambe le misure di accompagnamento obbligatorie, alternativamente:

a) sul territorio del proprio ambito di competenza;
b) solo su una parte circoscritta del territorio di propria competenza. Tale previsione è applicabile nel caso in cui l'OpC titolare operi in contesti territoriali molto estesi o distribuiti su più Regioni consentendo alla stessa di svolgere autonomamente le misure in alcune aree e, al contempo, delegarle ad altra Op situata nei territori difficilmente accessibili dall'OpC delegante.

La delega definisce, altresì, le figure professionali coinvolte (con riferimento alla qualifica, al numero, al monte ore) con l'opzione di variare e adeguare, in pendenza di rapporto, il supporto offerto dall'Op delegata, al fine di adeguarlo ai fabbisogni effettivamente rilevati presso i destinatari.

2.2.4. Forma della delega

L'atto di delega deve essere redatto con la forma della scrittura privata, secondo il format del "*contratto di delega allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale a favore dei destinatari delle OpT associate all'OpC delegante"*, già allegato alle Istruzioni operative vigenti e qui allegato nuovamente in una versione aggiornata che recepisce le disposizioni delle presenti *Linee guida* (Allegato n. 1).

Tale modello è da intendersi come meramente esemplificativo e andrà declinato tenendo conto delle specificità sopra menzionate, relative al soggetto delegato, all'oggetto e alle specificità relative alla tipologia di collaborazione definita tra le parti.

Il contratto di delega, regolarmente compilato e firmato, completo della copia dei documenti di riconoscimento delle parti, dovrà essere reso disponibile all'AdG e all'AGEA in caso di eventuali controlli *in loco*. Qualora il contratto sia sottoscritto dalle parti con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata, non sarà necessario allegare anche le copie dei documenti di identità.

2.2.5. Responsabilità

L'OpC delegante, titolare delle misure di accompagnamento sociale delegate ad altra Op, è responsabile, nei confronti dell'AdG e dell'AGEA, dello svolgimento delle suddette misure, salvo il diritto di rivalsa dell'OpC nei confronti dell'Op delegata. L'OpC delegante, inoltre, è tenuta al monitoraggio delle misure realizzate tramite la compilazione delle apposite schede sul SIFEAD-FSE+, come descritto al capitolo 5.2.

L'OpC delegante, inoltre, garantisce il coordinamento delle attività in collaborazione con l'Op delegata.

L'OpC delegante è tenuta, quindi, a collaborare con l'AGEA, l'AdG o con altro organismo competente in fase di controllo, per garantire che la verifica documentale sia efficace e accurata, mettendo a disposizione l'accordo di delega, i giustificativi di pagamento nei confronti dell'Op delegata, la documentazione riguardante gli operatori sociali coinvolti, nonché ogni eventuale ulteriore documentazione risultasse pertinente e collegata con l'attività svolta.

L'Op delegata si impegna nel supportare l'OpC delegante sia nelle attività di monitoraggio delle misure di accompagnamento sia durante i citati controlli.

Sono in capo all'Op delegata la gestione amministrativa e operativa delle attività delegate, gli oneri organizzativi generali e la tenuta dei rapporti e contatti con gli operatori sociali qualificati, salvo quelli che non debba tenere direttamente l'OpC delegante.

2.2.6. Corrispettivo economico

L'OpC titolare corrisponde all'Op delegata il rimborso dei costi sostenuti per la messa a disposizione degli operatori sociali qualificati. Non è ammessa la distribuzione di eventuali avanzi economici o costi di intermediazione, salvo i rimborsi per le specifiche attività di gestione amministrativa e operativa.

Il versamento del corrispettivo da parte dell'OpC delegante in favore dell'Op delegata deve avvenire entro 30 giorni dall'accredito delle risorse da parte dell'AGEA.

Il giustificativo di pagamento in favore dell'Op delegata - recante una causale idonea a identificare l'operazione cui si riferisce (es. FSE+ 2021-2027 – PN Inclusione – realizzazione misure di accompagnamento sociale) - deve essere reso disponibile dall'OpC all'AdG e ad AGEA in caso di controlli *in loco*.

2.3. Lettera c): Accordo di collaborazione tra OpC ed enti del Terzo settore (Associazione temporanea di scopo)

2.3.1 Finalità dell'accordo

In un'ottica di rafforzamento della capacità operativa delle organizzazioni, è consentito il ricorso, da parte delle OpC, ad accordi di collaborazione (Associazione temporanea di scopo) con enti non partecipanti al Programma, al fine della realizzazione delle misure di accompagnamento sociale.

La collaborazione con altri enti è finalizzata ad agevolare l'OpC nella realizzazione delle misure di accompagnamento sociale, fronteggiando eventuali difficoltà nel reperimento di operatori sociali qualificati.

2.3.2 Soggetto partner dell'accordo

L'OpC può associarsi con soggetti non partecipanti al Programma purché siano enti del Terzo settore (ETS) iscritti al Registro unico nazionale Terzo settore (RUNTS) che perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in assenza di finalità lucrative, operanti nel settore sociosanitario, socioassistenziale o socioeducativo.

Uno stesso ETS può stipulare accordi di collaborazione anche con più OpC.

L'iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo della qualifica di ETS, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Solo a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, pertanto, l'ente acquisisce formalmente lo status di ETS e può avvalersi della relativa disciplina giuridica, permettendo di accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore e stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. L'iscrizione, inoltre, attribuisce il riconoscimento istituzionale e pubblico di legalità e finalità sociali dell'ente e assicura il controllo pubblico sulla presenza dei requisiti necessari per operare come Ente del Terzo Settore.

La partecipazione agli accordi di collaborazione è riservata agli ETS regolarmente iscritti al RUNTS, poiché per tale tipologia di Enti le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono obbligatorie per legge, rappresentano la ragione stessa dell'esistenza dell'ente e devono essere perseguite in modo esclusivo o principale. Gli ETS, come anzidetto, inoltre, devono operare in assenza di scopo di lucro con divieto di distribuzione degli utili e obbligo di reinvestimento degli eventuali avanzi nelle attività istituzionali dell'ente; possono svolgere attività economiche ma solo se coerenti con le finalità sociali.

È esclusa, dunque, la possibilità di stipulare accordi di collaborazione con altre tipologie di Enti come, ad esempio, le società benefit. Tali società – disciplinate dall'articolo 1, commi 376-384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – perseguono finalità di beneficio comune, anche sociali, ma non in modalità esclusiva, mantenendo finalità lucrative. Ne consegue che la mera presenza di finalità sociali o di beneficio comune non è di per sé sufficiente ad assimilare una società benefit ad un Ente del Terzo settore né ad un soggetto operante secondo il paradigma della non lucratività che caratterizza il sistema delineato dal Codice del Terzo settore.

La stipula di accordi di collaborazione per le finalità di cui alle presenti *Linee guida* è, pertanto, riservata ai soli ETS iscritti al RUNTS, al fine di garantire l'allineamento agli obiettivi di inclusione sociale nonché di assicurare trasparenza, equità e corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

2.3.3. Oggetto dell'accordo

L'accordo disciplina la collaborazione tra l'OpC e l'ETS ai fini della realizzazione delle misure di accompagnamento sociale obbligatorie in favore dei destinatari finali, alternativamente:

a) su tutto il territorio di competenza dell'OpC;
b) solo su una parte circoscritta del territorio di competenza dell'OpC. Tale previsione è applicabile nel caso in cui l'OpC operi in contesti territoriali molto estesi o distribuiti su più regioni.

Nell'ambito di tale collaborazione, l'OpC mantiene il coordinamento delle attività e la responsabilità istituzionale nei confronti dell'AdG e dell'AGEA.

In questo assetto, l'ETS mette a disposizione operatori sociali qualificati e garantisce il supporto organizzativo e amministrativo necessario allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale, ferma restando la facoltà dell'OpC di richiedere all'ETS eventuali rimodulazioni delle figure professionali coinvolte (con riferimento alla qualifica, al numero, al monte ore), al fine di adeguarne il supporto ai fabbisogni effettivamente rilevati presso i destinatari.

La collaborazione ha natura temporanea ed è limitata esclusivamente al perseguimento delle finalità individuate nell'accordo.

2.3.4. Forma dell'accordo

L'accordo di collaborazione deve essere redatto con la forma della scrittura privata, secondo il format allegato alle presenti *Linee guida* (Allegato n. 2 - *"Accordo di collaborazione tra OpC ed ETS (Associazione Temporanea di Scopo)"*).

Partendo dal modello allegato, il relativo contenuto andrà declinato tenendo conto delle specificità relative alla tipologia di collaborazione definita tra le parti.

L'accordo di collaborazione, regolarmente sottoscritto e completo della copia dei documenti di riconoscimento delle parti, dovrà essere reso disponibile all'AdG e all'AGEA in caso di controlli *in loco*. Qualora l'accordo di collaborazione sia sottoscritto dalle parti con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata, non sarà necessario allegare anche le copie dei documenti di identità.

2.3.5. Responsabilità

L'OpC e l'ETS mantengono la propria autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale sebbene operino ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, assumendo gli obblighi connessi alle attività di propria competenza.

L'OpC mantiene la responsabilità nei confronti dell'AdG e dell'AGEA circa gli obblighi inerenti allo svolgimento e al monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale. L'OpC, inoltre, garantisce il coordinamento delle attività in collaborazione con l'ETS che assicura la gestione amministrativa ed

operativa delle attività e i rapporti con gli operatori stessi, salvo quelli che non debba tenere direttamente l'OpC.

L'ETS, grazie alla propria esperienza nella rete territoriale e alla capacità di attivazione di risorse professionali, garantisce di:

a) favorire la regolare e legittima disponibilità degli operatori sociali qualificati, assicurando la corretta gestione amministrativa nonché il rispetto di tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali relativi agli stessi operatori;

b) assicurare il compenso agli operatori sociali qualificati, almeno secondo i parametri di costi orario richiamati al capitolo 3.3 delle presenti linee guida;

c) rispettare l'impegno a conservare tutta la documentazione discendente dall'attuazione dell'accordo, compresa quella relativa agli operatori sociali qualificati coinvolti nello svolgimento delle misure di accompagnamento sociale;

d) supportare l'OpC durante i controlli svolti dall'AGEA, l'AdG o altro organismo competente, mettendo a disposizione la suddetta documentazione;

e) fornire assistenza all'OpC per eventuali problematiche relative alle attività affidate agli operatori sociali qualificati.

2.3.6. Corrispettivo economico

L'OpC corrisponde all'ETS il rimborso dei costi sostenuti per la messa a disposizione degli operatori sociali qualificati. Non è ammessa la distribuzione di utili o avanzi economici o costi di intermediazione, salvo eventuali rimborsi per le specifiche attività di coordinamento e gestione operativa.

Il versamento del corrispettivo da parte dell'OpC in favore dell'ETS deve avvenire entro 30 giorni dall'accredito del rimborso forfettario da parte dell'AGEA.

Il giustificativo di pagamento in favore dell'ETS – recante una causale idonea a identificare l'operazione cui si riferisce (es. FSE+ 2021-2027 – PN Inclusione – realizzazione misure di accompagnamento sociale) – deve essere reso disponibile dall'OpC all'AdG e ad AGEA in caso di controlli in loco.

3. L'OPERATORE SOCIALE QUALIFICATO

Lo svolgimento delle misure di accompagnamento obbligatorie richiede il necessario coinvolgimento dell'operatore sociale qualificato che, per conto dell'OpC, nel supportare le OpT, svolge una funzione di contatto e collaborazione con il servizio territoriale affinché sia possibile provvedere, ove necessario, all'invio della persona assistita e/o del nucleo familiare, previo accordo dell'utente, al servizio territoriale e alla presa in carico da parte di quest'ultimo.

3.1. Titoli e qualifiche dell'operatore sociale

Per operatore sociale qualificato si intende una figura professionale in possesso di un titolo di studio o di una qualificazione professionale riconosciuti a livello nazionale o regionale o di provincia autonoma, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistente sociale, educatore professionale, psicologo, mediatore culturale. L'OpC individua queste figure in base ai bisogni reali

ed effettivi dei destinatari finali. Questa scelta deve essere preceduta da un confronto con l'OpT, necessario per garantire all'operatore sociale le condizioni ottimali per poter svolgere al meglio la propria attività.

Ai fini dell'impiego nell'ambito delle misure di accompagnamento sociale, l'operatore deve essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli:

a) un titolo di istruzione e formazione rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di istruzione o universitario;
b) una qualificazione professionale pubblicamente riconosciuta, rilasciata nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13[1], e referenziata al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF)[2].

Con riferimento al punto a), si ritiene auspicabile che gli operatori sociali da attivare nello svolgimento delle misure di accompagnamento abbiano acquisito un titolo di livello universitario, che sia in ogni caso funzionale e afferente alle attività da svolgere.

Il titolo di studio universitario è rilasciato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004 nonché alle disposizioni previgenti.

Sono fatti salvi i titoli equipollenti, equiparati o equivalenti, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi i decreti interministeriali (D.I. 9 luglio 2009; D.I. 11 novembre 2011) adottati in attuazione delle riforme universitarie di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004 e delle relative disposizioni transitorie.

Con riferimento al punto b), ai fini dello svolgimento delle misure di accompagnamento, si ritiene che gli operatori sociali debbano essere in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

E' utile ricordare in questa sede, che il d.lgs. n. 13/2013 definisce i principi generali per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze e istituisce il "Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali". Il Repertorio costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze e raccoglie tutti i repertori di titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti. Lo stesso Repertorio richiede che ogni qualificazione rispetti standard minimi di: identificazione dell'ente titolare, identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze, referenziazione al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).

Il Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF) è articolato su 8 livelli[3]. A livello nazionale, il raccordo con l'EQF è garantito dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) - istituito con decreto adottato

[1] Il d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 definisce le regole per "certificare" le competenze, stabilendo che solo enti accreditati ("enti titolati") possono rilasciare certificazioni con valore legale all'interno di un Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

[2] Istituito con *"Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente"* (2017/C 189/03).

[3] Gli 8 livelli sono:
1. Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione;
2. Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
3. Attestato di qualifica di operatore professionale;
4. Diploma professionale di tecnico, Diploma liceale, Diploma di istruzione tecnica, Diploma di istruzione professionale; Certificato di specializzazione tecnica superiore;

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018 - strumento che descrive tutte le qualifiche rilasciate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 16 gennaio 2013 n. 13. Tale quadro nazionale rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al EQF di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017. Il QNQ si sviluppa su tre dimensioni (abilità, autonomia e responsabilità) e 8 livelli caratterizzanti la complessità degli apprendimenti rispetto alle precedenti dimensioni. Ciascuno degli otto livelli del QNQ trova corrispondenza nel livello omologo del EQF.

Restano fermi, ove previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica professione, gli obblighi di abilitazione professionale, iscrizione ad albi o ordini professionali e ogni altro requisito richiesto dalla disciplina di settore.

Si sottolinea che l'attestazione rilasciata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi professionali) costituisce uno strumento di qualificazione volontaria e non un titolo abilitante o una certificazione pubblica delle competenze. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge, il possesso dell'attestazione non rappresenta infatti requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Tale sistema, inoltre, non prevede un quadro nazionale uniforme di standard formativi, né un meccanismo pubblico di referenziazione delle competenze al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).

Diversamente, le qualificazioni professionali rilasciate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 si fondano - come sopra richiamato - su standard pubblici e uniformi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, riconosciuti a livello nazionale e raccordati al sistema europeo delle qualifiche (EQF). Tali qualificazioni, rilasciate da enti pubblici o soggetti accreditati, sono inserite nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Per tali ragioni, sempre con riferimento al possesso della qualificazione professionale (punto b), si ribadisce che - ai fini dell'individuazione dell'operatore sociale qualificato nell'ambito delle misure di accompagnamento sociale - è da ritenersi valido il solo possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013, in quanto maggiormente idonea a garantire la verificabilità, la trasparenza e la spendibilità pubblica delle competenze professionali richieste.

Qualunque sia la tipologia di riconoscimento di cui ai precedenti punti a) o b), è necessario che certifichi che l'operatore sociale impiegato possieda competenze adeguate e coerenti con il contesto in cui è chiamato ad operare.

Di seguito, per completezza, si riportano le indicazioni specifiche riferite alle figure professionali richiamate a titolo esemplificativo dalle Istruzioni Operative vigenti (assistente sociale, educatore professionale, psicologo, mediatore culturale).

Assistente sociale

La professione di assistente sociale, in Italia, ha subìto un'importante evoluzione normativa.

5. Diploma tecnico superiore;
6. Laurea, Diploma accademico di I livello;
7. Laurea Magistrale, Diploma Accademico di II livello, Master Universitario di I livello, Diploma Accademico di specializzazione, Diploma di perfezionamento o master;
8. Dottorato di ricerca, Diploma accademico di formazione alla ricerca, Diploma di specializzazione, Master Universitario di II livello, Diploma Accademico di specializzazione, Diploma di perfezionamento o master.

In origine era possibile esercitarla con diplomi regionali (diploma di assistente sociale - art. 4 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14) o universitari (diploma di assistente sociale rilasciato dalle Scuole Dirette a Fini Speciali (SDFS) - art. 19 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162), non ancora strutturati in un percorso unico e senza albo professionale.

Con la legge 23 marzo 1993, n. 84, è stato istituito l'Ordine degli assistenti sociali e l'albo professionale ad esso connesso (art. 3), rendendo obbligatorio:

a) possedere il diploma universitario;

b) aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato;

c) essere iscritti all'albo professionale.

L'iscrizione all'albo professionale è dunque un requisito indispensabile per l'esercizio della professione.

Con le riforme successive (d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 20, e le riforme universitarie D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), l'albo professionale è stato suddiviso in due sezioni, riflettendo diversi livelli di formazione universitaria:

- **sezione A:** per l'iscrizione a questa sezione è richiesto il possesso della laurea magistrale nella Classe LM-87 "Servizio Sociale e politiche Sociali" (o la precedente Classe 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali") e il superamento del relativo esame di Stato di abilitazione.
- **sezione B:** per l'iscrizione a questa sezione è richiesto il possesso della laurea triennale nella Classe L-39 "Servizio Sociale" (o la precedente Classe 6 "Scienze del Servizio Sociale") e il superamento del relativo esame di Stato di abilitazione.

In particolare, vengono considerati equipollenti alle lauree triennali e magistrali attuali i seguenti titoli (come sopra menzionati):

- Diploma di assistente sociale ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 e successive modifiche, purché sia stato regolarizzato nei termini previsti del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 5 agosto 1998, n. 340 ("Regolamento recante norme per la convalida titoli di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento").
- Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche.

Questi diplomi, se conseguiti e riconosciuti secondo le normative transitorie e i decreti attuativi, sono quindi ancora validi per l'iscrizione all'albo professionale (tipicamente nella sezione B) e, di conseguenza, permettono di esercitare la professione di assistente sociale.

Educatore professionale

Ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 è stata individuata la figura dell'educatore professionale (sociale e sanitario) che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali

in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.

Per esercitare la professione di educatore professionale sociosanitario:

- è richiesta una laurea triennale in Educazione professionale della classe di studi L/SNT2. L'esame finale del corso di laurea è abilitante alla professione;
- è necessario essere iscritti all'albo dell'educatore professionale istituito dal D.M. 13 marzo 2018.

Per esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico, invece:

- è richiesta la laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19). Durante il percorso di studi è necessario un tirocinio pratico presso un'apposita struttura. L'esame finale del corso di laurea è considerato abilitante;
- è necessaria l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55.
  Ai sensi della legge 15 aprile 2024, n. 55, l'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socioeducativo, socioassistenziale, formativo, culturale, ambientale e sociosanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

Psicologo

Dal 1971 è stato istituito il corso di laurea in Psicologia.

La legge 18 febbraio 1989, n. 56 ha poi istituito l'Ordine degli psicologi e l'albo professionale ad esso connesso. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo sono (art. 2):

- possesso della laurea in Psicologia;
- conseguimento dell'abilitazione mediante l'esame di Stato;
- essere iscritti all'albo professionale.

L'iscrizione all'albo professionale è dunque un requisito indispensabile per l'esercizio della professione.

Con le riforme successive (d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 20, e le riforme universitarie D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270), l'albo professionale è stato suddiviso in due sezioni, riflettendo diversi livelli di formazione universitaria:

- **sezione A:** per l'iscrizione a questa sezione è richiesto il possesso della laurea in Psicologia (LM-51) e il superamento del relativo esame di Stato di abilitazione.
- **sezione B:** per l'iscrizione a questa sezione è richiesto il possesso della laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche (L-24) e il superamento del relativo esame di Stato di abilitazione.

Mediatore culturale

Il professionista esperto in mediazione culturale svolge attività di accoglienza e inclusione rivolta agli stranieri, il cui ruolo si concretizza nella gestione di percorsi di integrazione per persone immigrate e nella promozione della cultura di accoglienza (accoglienza degli alunni stranieri, facilitazione del rapporto scuola-famiglia, orientamento scolastico, valorizzazione della lingua e della cultura degli alunni stranieri).

Dal punto di vista della formazione, non esiste attualmente una normativa che disciplina la professione e non è previsto un percorso di studi univoco.

Ai soli fini dell'impiego come operatore sociale qualificato per la realizzazione delle misure di accompagnamento sociale, è richiesto che il mediatore culturale abbia, alternativamente:

- conseguito un titolo di studi di livello universitario (in Mediazione linguistica e culturale, oppure in Scienze dell'educazione, oppure in Scienze politiche e relazioni internazionali, o titoli equipollenti o equivalenti).
- conseguito una qualifica come mediatore culturale:
    - rilasciata da una Regione, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
    - inserita nel Repertorio regionale/nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
    - referenziata al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).

3.2. Forme giuridiche per l'impiego di operatori sociali qualificati

Ai fini delle presenti *Linee guida*, gli operatori sociali qualificati possono essere:

1. volontari;
2. lavoratori con rapporto già in corso;
3. lavoratori con rapporto da costituirsi *ex novo*.

3.2.1. Operatori sociali qualificati volontari

Gli operatori sociali qualificati volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale - nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) – sono iscritti nel registro dei volontari. Questi mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (ai sensi del comma 5 del citato articolo 17 del Codice del Terzo settore).

3.2.2. Operatori sociali qualificati lavoratori

Gli operatori sociali qualificati possono operare con un contratto di lavoro già in essere o attraverso l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, rispettando, in entrambi i casi, le tipologie e le forme previste nella Tabella 1.

Tabella 1

Tipologia di rapporto di lavoro	Forma contrattuale	Note
Subordinato	Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	Rapporto stabile e continuativo, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. n. 81/2015. Le modalità di svolgimento sono poi regolate dal CCNL applicato al caso specifico.
	Rapporto di lavoro a tempo determinato	Ammesso nel rispetto dei limiti di durata (max 12+12 mesi), proroghe (max 4 nell'arco dei 24 mesi) e percentuale di lavoratori a T.D. rispetto ai lavoratori a T.I. (max 20%). Articoli 19-21-23 del d.lgs. n. 81/2015.
	Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) determinato/indeterminato	Ammesso in entrambe le forme, determinato e indeterminato. L'orario ridotto deve essere indicato nel contratto avente forma scritta. Artt. 4-12 del d.lgs. n. 81/2015.
	Lavoro intermittente	Il contratto è ammesso solo con soggetti di età inferiore a 24 anni oppure over 55 e per un massimo di 400 giornate nell'arco di tre anni. Art. 13 del d.lgs. n. 81/2015.
Parasubordinato	Collaborazioni coordinate e continuative	La forma della collaborazione è ammessa se la prestazione è prevalentemente personale, continuativa ed etero-organizzata dal committente (parasubordinata). Il compenso non può essere inferiore ai minimi del CCNL di settore. Art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.
Autonomo	Contratto di prestazione d'opera	Ammesso per prestazioni autonome con o senza P.IVA. Il prestatore opera in piena autonomia organizzativa, senza vincolo di subordinazione. Art. 2222 c.c.
Prestazione occasionale	Prestazione occasionale	Il rapporto di lavoro è gestito tramite un'apposita piattaforma INPS. E' ammesso nel rispetto dei limiti economici annuali (max 5.000 euro per singolo lavoratore; max 10.000 euro per utilizzatore; max 2.500 euro per singolo rapporto di lavoro). Compenso minimo 9 €/ora netti. Art. 54 bis del d.lgs. n. 50/2017.

3.3. Compenso dell'operatore sociale qualificato

3.3.1. Operatori sociali qualificati volontari

L'attività svolta dall'operatore sociale qualificato volontario non può essere retribuita in alcun modo. Possono essere rimborsate, invece, le spese effettivamente sostenute e documentate dall'operatore sociale qualificato volontario per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

3.3.2. Operatori sociali qualificati lavoratori

L'attività svolta dall'operatore sociale qualificato lavoratore è retribuita almeno secondo i parametri definiti con il decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024, salvo successivi aggiornamenti, che individua il costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. L'impiego dell'operatore sociale qualificato dovrà rientrare nelle categorie comprese tra C3 e E2 del contratto collettivo nazionale di lavoro richiamato nel medesimo decreto direttoriale e rispettare il relativo costo orario minimo - afferente ad eventuali altri CCNL - equivalente a tali categorie, a prescindere dalla forma giuridica del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto direttoriale, il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione:

a) ad eventuali benefici previsti da disposizioni normative di cui il datore può usufruire;

b) ad oneri derivanti dalla gestione aziendale e da accordi di secondo livello;

c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

4. I SERVIZI TERRITORIALI

Per servizi territoriali si intende l'insieme dei servizi sociali, sociosanitari, sanitari, educativi e per l'inclusione lavorativa operanti a livello locale, erogati da amministrazioni pubbliche competenti a livello locale (Comuni, ATS, Aziende sanitarie locali e Centri per l'impiego), oppure erogati da soggetti del Terzo settore e del cd. "privato sociale" coinvolti attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzionamento e dunque integrati nel sistema territoriale degli interventi e dei servizi alla persona, in attuazione di quanto disciplinato dal Codice del Terzo settore (*cfr*. articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e dalle normative regionali e settoriali specifiche.

Le misure di accompagnamento sociale, attraverso le previste attività di ascolto, orientamento, informazione, supporto e accompagnamento personalizzato, sono finalizzate a favorire l'accesso dei

destinatari finali alla rete dei servizi territoriali. In tale prospettiva, tali misure rappresentano uno strumento essenziale per promuovere percorsi di presa in carico leggera, rafforzare il raccordo con gli ATS e sostenere progressivamente l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone beneficiarie.

In questa prospettiva, l'operatore sociale qualificato svolge, in azione di supporto alle OpT, anche funzioni di collaborazione con la rete dei servizi territoriali competenti. Per ciascun trimestre di monitoraggio deve essere contattato almeno un servizio territoriale pubblico per almeno una delle due misure di accompagnamento obbligatorie.

L'avvenuto contatto non presuppone necessariamente l'accompagnamento diretto del destinatario finale presso il servizio stesso.

5. IL MONITORAGGIO DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

Come da disposizione regolamentare, l'AGEA riconosce alle OpC due rimborsi forfettari, ciascuno pari al 7% del valore monetario dei prodotti alimentari consegnati presso i magazzini e successivamente da distribuire: il primo, relativo ai costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio, preparazione, coordinamento, supporto, vigilanza e controllo delle OpT; il secondo, relativo ai costi sostenuti per lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale.

Il monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale realizzate dalle OpC riveste carattere obbligatorio e il suo buon esito è condizione necessaria per l'erogazione da parte dell'AGEA della seconda tipologia di rimborso forfettario – cfr. capitolo 6.

L'evidenza delle misure di accompagnamento realizzate, ossia l'efficacia del monitoraggio, è garantita dall'invio, da parte delle OpN, di una relazione sulle attività implementate/svolte dalle OpC oppure attraverso la compilazione, a cura delle OpC, di uno specifico modulo del SIFEAD-FSE+ nonché dal contestuale ricorso agli operatori sociali qualificati, secondo i criteri di seguito descritti.

L'efficacia del monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale sul SIFEAD-FSE+ è dimostrata attraverso l'impiego di operatori sociali qualificati. In particolare, qualora i costi sostenuti per l'operatore sociale qualificato – e monitorati - raggiungano almeno il 75% del valore dell'importo già riconosciuto da AGEA alle OpC a titolo di rimborso forfettario per la realizzazione delle misure di accompagnamento sociale. Ai fini del raggiungimento della citata percentuale, si computa il numero di ore - svolte dall'operatore sociale qualificato nell'ambito delle sole misure di accompagnamento obbligatorie - moltiplicato per il relativo costo orario di cui al capitolo 5.2.2 lettera h).

Non concorrono al raggiungimento della predetta percentuale di monitoraggio del 75% eventuali costi sostenuti per la realizzazione delle misure di accompagnamento non obbligatorie di cui al capitolo 1, nonché eventuali rimborsi riconosciuti all'Op delegata e all'ETS per le attività di coordinamento e gestione operativa di cui ai capitoli 2.2.6 e 2.3.6.

Per le sole annualità 2026 e 2027, l'efficacia del monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale sul SIFEAD-FSE+ è dimostrata qualora i costi sostenuti per l'operatore sociale qualificato – e monitorati - raggiungano almeno il 50% del valore dell'importo già riconosciuto da AGEA alle OpC a titolo di rimborso forfettario per la realizzazione delle misure di accompagnamento sociale. Come anzidetto, ai fini del raggiungimento della citata percentuale, si computa il numero di ore - svolte dall'operatore sociale qualificato nell'ambito delle sole misure di accompagnamento obbligatorie - moltiplicato per il relativo costo orario di cui al capitolo 5.2.2 lettera h).

Si chiarisce che, nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria e in ossequio a quanto previsto all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/1060 (c.d. divieto del doppio finanziamento), le misure di accompagnamento sociale, obbligatorie o non obbligatorie, svolte dalle OpC e già finanziate con un altro Fondo, pubblico o privato, o Programma o qualunque altra fonte finanziaria, non sono considerate ammissibili nell'ambito del PN Inclusione e, pertanto, irrilevanti ai fini del monitoraggio.

I costi per lo svolgimento delle misure di accompagnamento, dunque, possono essere sostenuti da altre fonti finanziarie a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Si precisa che, per la **sola annualità 2026**, il monitoraggio avviene con le seguenti modalità:

- primo semestre (gennaio-giugno 2026): invio da parte delle OpN di una relazione sulle misure di accompagnamento sociale realizzate dalle OpC al 30 giugno 2026;
- secondo semestre (luglio-dicembre 2026): compilazione dei due trimestri del modulo "misure di accompagnamento" sul SIFEAD-FSE+.
  Nello specifico, il costo orario monitorato tramite SIFEAD-FSE+ deve rappresentare almeno la metà del 50% - e dunque il 25% - dell'importo riconosciuto dall'AGEA alla OpC a titolo di rimborso forfettario per la realizzazione delle misure di accompagnamento sociale in attuazione delle Istruzioni Operative n. 23 del 13 marzo 2026. Il monitoraggio, quindi, è riparametrato proporzionalmente al periodo di effettiva operatività della registrazione obbligatoria sul SIFEAD-FSE+, ossia limitatamente al secondo semestre 2026.

Per l'annualità 2027, il costo orario monitorato tramite SIFEAD-FSE+ deve rappresentare almeno il 50% dell'importo già riconosciuto dall'AGEA alla OpC a titolo di rimborso forfettario per la realizzazione delle misure di accompagnamento sociale, mentre per le annualità a seguire, dal 2028 in poi, almeno il 75%.

L'erogazione del rimborso forfettario è, pertanto, correlata al monitoraggio da effettuare sulle singole annualità e non è compatibile con una gestione riferita all'intero periodo del Programma.

L'eventuale mancato raggiungimento delle percentuali di monitoraggio richieste per ciascuna annualità sarà oggetto di valutazione da parte dell'AdG che procederà ai necessari approfondimenti e, ove ne ricorrano i presupposti, all'adozione delle determinazioni di propria competenza ivi inclusa la sospensione dell'erogazione del rimborso forfettario.

Resta fermo che l'OpC è tenuta a collaborare con l'AGEA, l'AdG o con altri organismi competente in fase di controllo, per garantire che la verifica documentale sia efficace e accurata, mettendo a disposizione tutta la documentazione pertinente e collegata con lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale richiamata in fase di monitoraggio extra sistema e sul SIFEAD-FSE+.

5.1. Monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale "extra sistema"

Il monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale svolte dalle OpC entro il primo semestre 2026 è garantito attraverso l'invio, da parte delle OpN, di una relazione sulle attività implementate o realizzate complessivamente dalle OpC. In caso di controlli, l'OpC è tenuta ad esibire eventuale documentazione aggiuntiva attestante le attività dichiarate.

5.2. Monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale sul SIFEAD-FSE+

Il monitoraggio delle misure di accompagnamento sociale svolte dalle OpC dal secondo semestre 2026 è garantito attraverso l'implementazione del modulo "Misure di accompagnamento" sul SIFEAD-FSE+. La valorizzazione dei dati richiesti nel citato modulo è di competenza dell'OpC. Pertanto, solo gli utenti censiti e autorizzati dall'OpC possono compilare le schede dedicate alle misure di accompagnamento.

Sul SIFAED-FSE+ il periodo minimo di riferimento del monitoraggio è il trimestre. Il primo trimestre oggetto di monitoraggio informatico riguarda, quindi, le misure di accompagnamento realizzate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2026.

Accedendo al SIFEAD-FSE+ tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS dal Portale Cliclavoro l'utente dovrà selezionare l'icona "AIUTI ALIMENTARI" e il modulo "misure di accompagnamento" che è composto da 5 sezioni:

1. schede di monitoraggio;
2. accordi;
3. operatori sociali;
4. servizi contattati;
5. altre misure.

Considerato che alcune informazioni e dati potrebbero replicarsi nei singoli monitoraggi a cui è obbligata l'OpC, al fine di agevolare l'utente nell'assolvimento dell'obbligo di registrazione sul SIFEAD FSE+ delle misure di accompagnamento sociale svolte, evitando così di reinserire, per ogni trimestre, eventuali informazioni già registrate, le sezioni 2, 3 e 4 raccolgono dati che possono essere richiamati dalla sezione 1.

La compilazione delle sezioni da 2 a 4, pertanto, dovrà avvenire in fase iniziale, di primo monitoraggio informatico, preliminarmente alla compilazione della sezione 1 "schede di monitoraggio", per poi essere aggiornate/implementate nel corso dei successivi monitoraggi.

Si rinvia al "Manuale utente" pubblicato nell'homepage del SIFEAD-FSE+, visualizzabile dagli utenti delle OpC e delle OpN. Il manuale supporta l'utente nell'utilizzo delle varie funzionalità e dettaglia le operazioni previste per ognuna di esse.

Nei paragrafi seguenti è riportato un *focus* sulle 5 sezioni che compongono il modulo "Misure di accompagnamento".

5.2.1. "Accordi"

La compilazione di questa sezione è eventuale, viene cioè richiesta solo nel caso in cui lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale avvenga secondo quanto descritto alla lettera B o C del capitolo 2 del presente documento, vale a dire in caso di delega ad altra Op (sottosezione "Delega") o in caso di accordo di collaborazione con un ETS (sottosezione "Accordo di collaborazione").

Gli accordi sottoscritti tra le parti e i relativi documenti di riconoscimento dovranno essere caricati in questa sezione. In caso di sottoscrizione dell'accordo con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata non è necessario allegare sul SIFEAD-FSE+ anche i documenti di riconoscimento.

Gli eventuali accordi (delega o accordo di collaborazione) inseriti in questa sezione possono essere richiamati all'interno della sezione "schede di monitoraggio" compilata per lo specifico trimestre.

5.2.2. "Operatori sociali"

La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

In essa sono rilevati gli operatori sociali qualificati coinvolti nelle attività connesse allo svolgimento delle misure di accompagnamento obbligatorie. Per ciascun operatore sociale qualificato coinvolto sono indicati:

a) codice operatore: codice alfanumerico che l'OpC può arbitrariamente assegnare al singolo operatore sociale qualificato, così da poterlo identificare e richiamare in fase di compilazione della "schede di monitoraggio";
b) dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale;
c) tipologia operatore: lavoratori contrattualizzati o volontari;
d) qualifica operatore: nazionale o regionale/provincia autonoma;
e) tipologia qualifica: es. assistente sociale;
f) forma giuridica del rapporto: specificare la forma giuridica tra quelle indicate al capitolo 3.2.2;
g) area e livello dell'operatore: tra C3 ed E2 del CCNL richiamato nel decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024;
h) costo orario: retribuzione lorda riconosciuta all'operatore (comprensiva di ritenute fiscali e previdenziali a carico dell'operatore) oltre gli oneri a carico dell'operatore e, ove sostenuti[4], gli oneri a carico dell'OpC (es. oneri previdenziali e assistenziali, accantonamenti di legge ove previsti), secondo la normativa vigente.

I dati di cui alle lettere *f)* e *h)* sono richiesti in caso di operatori sociali contrattualizzati secondo una delle forme di cui al capitolo 3.2.2; nessuna informazione è richiesta in caso di operatori sociali volontari.

Il dato di cui alla lettera *g)* è richiesto solo in caso di operatore sociale contrattualizzato secondo una delle forme contrattuali previste per la tipologia di lavoro subordinato.

Al fine di rafforzare l'efficacia delle misure di accompagnamento svolte nonché per garantire continuità, stabilità e omogeneità nella realizzazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, per ciascun trimestre almeno un operatore sociale contrattualizzato deve essere stato coinvolto per ciascuna delle due misure di accompagnamento obbligatorie.

Gli operatori sociali qualificati registrati in questa sezione possono essere richiamati dall'utente all'interno della sezione "Schede di monitoraggio" compilata per lo specifico trimestre.

5.2.3. "Servizi contattati"

La compilazione di questa sezione è obbligatoria.

[4] Qualora gli oneri a carico dell'OpC (c.d. "oneri aziendali") siano effettivamente sostenuti dall'Organizzazione, gli stessi contribuiscono al raggiungimento della soglia minima prevista dal d.d. 30/2024. Diversamente, qualora gli stessi siano oggetto di agevolazioni pubbliche, quali sgravi contributivi o altre misure di sostegno che riducono il costo del lavoro a carico del datore di lavoro, il relativo beneficio non sarà computato nel costo orario dell'operatore, in quanto non costituisce un costo effettivamente sostenuto dall'OpC.

In essa è riportato l'elenco dei servizi territoriali contattati dall'operatore sociale qualificato nell'ambito della realizzazione delle misure di accompagnamento, con specifica della tipologia (pubblici o privati), denominazione e indirizzo.

Per ciascun trimestre oggetto di monitoraggio, almeno un servizio territoriale pubblico deve risultare essere stato contattato per almeno una delle due misure di accompagnamento obbligatorie.

I servizi territoriali censiti in questa sezione possono essere richiamati all'interno della sezione "Schede di monitoraggio" compilata per lo specifico trimestre.

5.2.4. "Schede di monitoraggio"

La compilazione di questa sezione è obbligatoria e riguarda le misure di accompagnamento realizzate nel corso di un singolo trimestre.

L'OpC è chiamata a compilare la sezione "Schede di monitoraggio" durante tutto il trimestre di riferimento ma, in ogni caso, non oltre 15 giorni dalla chiusura del periodo oggetto di rilevazione. A titolo esemplificativo, le misure di accompagnamento realizzate nel periodo luglio-agosto-settembre 2026 devono essere monitorate sul SIFEAD-FSE+ entro il 15 ottobre 2026. A partire dall'ultimo trimestre del 2026 (ottobre-novembre-dicembre), la compilazione della sezione "schede di monitoraggio" sarà preclusa se il trimestre precedente non risulterà valorizzato.

L'OpC che non compila tale sezione entro i citati termini sarà considerata inadempiente rispetto all'obbligo assunto in sede di istanza di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari, applicandosi, ove del caso, la relativa sanzione. L'OpC inadempiente dovrà, in ogni caso, fornire idonea motivazione per giustificare il ritardo nell'assolvimento dell'obbligo di compilazione trimestrale delle schede di monitoraggio sul SIFEAD-FSE+ e successivamente dovrà procedere alla registrazione delle schede relative al periodo di mancata compilazione.

Per ogni trimestre di rilevazione, è richiesto all'OpC di compilare e confermare le due schede, ciascuna riferita alle due misure di accompagnamento obbligatorie «Informazione, consulenza e orientamento» e «Accompagnamento ai servizi».

In ciascuna scheda, ossia per ciascuna delle due misure di accompagnamento obbligatorie, devono essere indicate le seguenti informazioni:

a. il periodo di riferimento (trimestre) in cui è stata svolta la misura;
b. l'eventuale Op delegata e/o l'ETS con cui l'OpC ha sottoscritto l'accordo di collaborazione, [info recuperata dalla registrazione effettuata nella sezione "Accordi"];
c. numero di ore svolte dall'operatore sociale qualificato impiegato [i dati degli operatori sociali qualificati sono recuperati dalla registrazione effettuata nella sezione "operatori sociali"]. In caso di operatore sociale qualificato volontario, invece, dovrà essere inserito il valore del rimborso spese riconosciuto allo stesso;
d. i servizi territoriali contattati di cui almeno uno pubblico per almeno una delle due misure di accompagnamento obbligatorie [l'anagrafica dei servizi territoriali è recuperata dalla registrazione effettuata nella sezione "servizi contattati"]. In questa sezione devono essere inoltre indicate le OpT per cui si è svolta la misura di accompagnamento;
e. numero dei destinatari finali (continuativi e saltuari) che hanno beneficiato della misura di accompagnamento sociale oggetto di monitoraggio (c.d. destinatari "raggiunti") con relativa suddivisione per genere, fascia d'età, altre tipologie di gruppi (persone con

disabilità, cittadini Paesi terzi, stranieri, senza dimora) con la specifica di quanti "accompagnati" ai servizi pubblici e/o privati.
I destinatari "raggiunti" devono essere superiori a 0 mentre i destinatari "accompagnati", con indicazione di adeguata motivazione da parte dell'OpC, possono essere pari a 0.
I dati dei destinatari inseriti in questa sezione sono aggregati e in nessun modo è possibile risalire all'identità o identificabilità del destinatario.
Per i destinatari raggiunti e/o accompagnati che siano **assistiti in maniera continuativa** è richiesto l'aggiornamento dei relativi **fascicoli sociali cartacei** detenuti dall'OpT, mediante l'indicazione della misura di accompagnamento erogata da parte dell'OpC. Quest'ultima, quindi, è tenuta a condividere con l'OpT le risultanze dell'attività svolta. L'informativa sul trattamento dei dati personali messa a disposizione dei destinatari finali da parte dell'OpT (secondo il format di cui all'allegato 16 delle I.O. vigenti) precisa che, i dati personali degli interessati sono condivisi, tra l'altro, con l'OpC cui l'OpT è associata e, previo accordo dell'interessato, con i servizi territoriali.

5.2.5. "Altre misure"

La compilazione di questa sezione è facoltativa.

In questa sezione sono mappate le misure di accompagnamento sociale, eventualmente realizzate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie. Per ogni misura di accompagnamento facoltativa realizzata, l'utente dovrà indicare il periodo di riferimento e i destinatari finali raggiunti. In essa, l'OpC potrà descrivere l'attività realizzata.

Sebbene si tratti di una compilazione facoltativa, è opportuno evidenziare ugualmente la rilevanza di questa sezione ai fini della raccolta di ulteriori elementi conoscitivi e informativi utili a rappresentare in maniera più ampia e articolata le attività sociali svolte nell'ambito del Programma, contribuendo alla definizione di un quadro di contesto maggiormente aderente ai bisogni dei destinatari finali e alle caratteristiche degli interventi realizzati sul territorio.

Le informazioni così raccolte saranno altresì utili per valutare l'opportunità di integrare le attività di base di cui al modello attualmente previsto e di introdurre, in futuro, eventuali modifiche all'assetto vigente.

6. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO

Come anticipato al capitolo precedente, il buon esito del monitoraggio è condizione necessaria per l'erogazione da parte dell'AGEA del rimborso forfettario relativo ai costi sostenuti per lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale pari al 7% del valore monetario dei prodotti alimentari consegnati presso i magazzini dell'OpC e successivamente da distribuire.

L'erogazione effettuata/da effettuare nell'annualità 2026 è soggetta all'efficacia del monitoraggio delle misure di accompagnamento svolte nell'anno 2025. Nel dettaglio, tale monitoraggio avviene "extra sistema", come già chiarito al paragrafo 5.1. Le relazioni già condivise dalle OpN sulle misure di accompagnamento implementate dalle OpC al 31 dicembre 2025 legittimano, quindi, le erogazioni da parte dell'AGEA nel corso dell'annualità 2026.

Diversamente, l'erogazione del rimborso forfettario da effettuare nell'annualità 2027 è soggetta all'efficacia del monitoraggio delle misure di accompagnamento svolte nell'anno 2026. In particolare, tale monitoraggio avviene con due modalità congiunte:

1. "extra sistema" - come definito al paragrafo 5.1 – relativamente alle misure di accompagnamento svolte dalle OpC al 30/06/2026;
2. sul SIFEAD-FSE+ - come definito al paragrafo 5.2 – relativamente alle misure di accompagnamento svolte dalle OpC nel corso del secondo semestre 2026 (luglio-dicembre 2026). Con riferimento al monitoraggio sul SIFEAD-FSE+, si ribadisce che lo stesso dovrà corrispondere alla metà del 50% del rimborso forfettario ricevuto dalle OpC tramite Istruzioni Operative n. 23 del 13 marzo 2026.

L'erogazione del rimborso forfettario da effettuare nell'annualità 2028 è soggetta all'efficacia del monitoraggio delle misure di accompagnamento svolte nell'anno 2027. In particolare, tale monitoraggio avviene sul SIFEAD-FSE+ - come definito al paragrafo 5.2 – e dovrà corrispondere al 50% del rimborso forfettario ricevuto dalle OpC tramite Istruzioni Operative AGEA.

L'erogazione del rimborso forfettario da effettuare nell'annualità 2029 è soggetta all'efficacia del monitoraggio delle misure di accompagnamento svolte nell'anno 2028. In particolare, tale monitoraggio avviene sul SIFEAD-FSE+ e dovrà corrispondere al 75% del rimborso forfettario ricevuto dalle OpC tramite Istruzioni Operative AGEA. Tale previsione è applicabile anche alle annualità successive.

La seguente **Tabella 2** riepiloga, per singola annualità, le modalità di monitoraggio e le condizioni per l'erogazione del rimborso forfettario.

Infine, gli **allegati** riportano modelli da utilizzare per il contratto di delega o per gli accordi di collaborazione.

- **Allegato 1** "Format esemplificativo di contratto di delega allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale a favore dei destinatari delle OpT associate all'OpC delegante".
- **Allegato 2** "Format accordo di collaborazione tra OpC ed ETS (Associazione Temporanea di Scopo)"

* * * * *

Tabella 2

Annualità di erogazione AGEA del rimborso forfettario	Anno di riferimento misure	Modalità di monitoraggio	Dettaglio monitoraggio	Soglia monitoraggio SIFEAD-FSE+	Condizioni per l'erogazione
2026	2025	Extra sistema (Cap. 5.1)	Relazioni condivise dalle OpN sulle misure implementate dalle OpC al 31/12/2025	Non applicabile	Le relazioni già condivise dalle OpN legittimano le erogazioni AGEA nel corso del 2026
2027	2026 (gennaio/giugno)	Extra sistema (Cap. 5.1)	Extra sistema: misure svolte dalle OpC	Non applicabile	Invio delle relazioni da parte delle OpN
	2026 (luglio/dicembre)	SIFEAD-FSE+ (Cap. 5.2)	SIFEAD-FSE+: misure svolte dalle OpC	25% del rimborso forfettario ricevuto dalle OpC con le Istruzioni Operative n. 23 del 13/03/2026	Efficacia del monitoraggio su SIFEAD-FSE+ corrispondente al 25% dell'importo erogato da AGEA con le IO 23/2026
2028	2027	SIFEAD-FSE+ (Cap. 5.2)	Monitoraggio interamente su SIFEAD-FSE+	50% del rimborso forfettario ricevuto dalle OpC tramite Istruzioni Operative AGEA da emanare	Efficacia del monitoraggio su SIFEAD-FSE+ corrispondente al 50% del rimborso forfettario
2029	2028	SIFEAD-FSE+ (Cap. 5.2)	Monitoraggio interamente su SIFEAD-FSE+ (applicabile anche alle annualità successive)	75% del rimborso forfettario ricevuto dalle OpC tramite Istruzioni Operative AGEA da emanare	Efficacia del monitoraggio su SIFEAD-FSE+ corrispondente al 75% del rimborso forfettario (previsione applicabile anche alle annualità successive)

Allegato n. 1: Modello di contratto di delega allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale a favore dei destinatari delle OpT associate all'OpC delegante

CONTRATTO DI DELEGA ALLO SVOLGIMENTO DELLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A FAVORE DEI DESTINATARI DELLE OPT ASSOCIATE ALL'OPC DELEGANTE

TRA

L'Organizzazione partner Capofila _____,

codice fiscale _____, codice struttura SIFEAD FSE+ _____,

codice struttura SIAN _____, con sede in _____,

rappresentata da _____ in qualità di _____ (nel prosieguo anche "Delegante")

E

L'Organizzazione partner Capofila/Territoriale _____,

codice fiscale _____, codice struttura SIFEAD FSE+ _____,

codice struttura SIAN (*eventuale*) _____,

con sede in _____,

rappresentata da _____ in qualità di _____

(nel prosieguo anche "Delegato")

congiuntamente denominate le "Parti"

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus (nel prosieguo "FSE+");

VISTO il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTO il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà (nel prosieguo "PN Inclusione") 2021-2027, per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - CCI2021IT05FFPR003 – così come modificato con la decisione CE C (2025) 8009 del 18 novembre 2025, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà – Divisione III quale Autorità di Gestione;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29 “Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2025, che individua la Divisione III della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR);

VISTO il d.P.R. 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1º gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per Io sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, registrato dalla Corte dei conti il 17 luglio 2025 al n. 898, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III — “Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR). Coordinamento e gestione” della Direzione Generale per Io sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

VISTO che il suddetto PN Inclusione ha individuato l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (nel prosieguo “AGEA”) quale OI per l’attuazione della distribuzione alimentare prevista dalla Priorità 3 “Contrasto alla deprivazione materiale” (Azione di contrasto alla Povertà alimentare) del suddetto PN Inclusione;

VISTA la convenzione sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dall’AGEA, nonché il relativo addendum del 15 maggio 2026, con la quale sono state individuate le funzioni delegate all’AGEA quale OI per il raggiungimento degli obiettivi di sostegno alimentare stabiliti dalla Priorità 3 – Contrasto alla deprivazione materiale - Azione di contrasto alla Povertà alimentare del PN Inclusione e lotta alla povertà finanziata dal FSE+ nonché gli adempimenti e obblighi dell’AGEA nel ruolo di Beneficiario delle operazioni necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi;

VISTO il decreto del Direttore Generale di “Approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni Partner e di individuazione degli indigenti”;

VISTE le Istruzioni Operative Paniere dell’anno 2026 FSE+ emanate da Agea;

VISTE le Linee Guida sulle misure di accompagnamento sociale (in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera m) e 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1057/2021) emanate dall’AdG e valide per tutto il ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTO l’articolo 2, paragrafo1 del Regolamento (UE) 2021/1057 che definisce le misure di accompagnamento quali “attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, con l’obiettivo di contrastare l’esclusione sociale e contribuire all’eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare”;

VISTO l’articolo 4, lett. m) del Regolamento (UE) 2021/1057 che prevede, tra gli obiettivi specifici del FSE+, di contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale;

VISTO l'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2021/1057 che prevede, obbligatoriamente, l'integrazione della distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti;

DATO ATTO che le misure di accompagnamento sociale sono rivolte ai destinatari che, anche a seguito di segnalazione delle OpT associate alle OpC, possano necessitare di un intervento personalizzato per favorire la definizione di un percorso di inclusione sociale in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, in particolare, con i servizi sociali degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di riferimento deputati alla presa in carico della persona e/o del nucleo familiare;

DATO ATTO che le misure di accompagnamento sociale da realizzare, in coerenza con i fabbisogni rilevati dei destinatari, fanno riferimento alla classificazione di seguito riportata:

I Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto, ascolto e valutazione della domanda di aiuto.

II Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure,

III Accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali,

IV Sostegno psicologico,

V Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli,

VI Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese,

VII Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio,

VIII Sostegno educativo agli adulti,

IX Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'Impiego,

X Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali,

XI Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale,

XII Altro: specificare altre misure e attività non ricomprese nelle precedenti;

DATO ATTO che le misure di accompagnamento di cui ai precedenti punti II - Informazione, consulenza e orientamento - e III - Accompagnamento ai servizi – devono essere obbligatoriamente svolte da parte dell'OpC con il coinvolgimento dell'operatore sociale qualificato – contrattualizzato o volontario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore, che svolgano in azione di supporto alle OpT, da un lato, funzioni di contatto, orientamento e accompagnamento all'utente; dall'altro di collaborazione con il servizio territoriale che potrà così provvedere alla presa in carico della persona e/o della famiglia;

DATO ATTO che l'impiego degli operatori sociali qualificati può avvenire sia sulla base di rapporti di lavoro già in essere che sulla base di rapporti di lavoro da costituire ex novo nel rispetto almeno dei parametri di costo medio orario previsti per le categorie comprese tra C3 e E2 del decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 14 giugno 2024;

DATO ATTO che la distribuzione di aiuti alimentari e lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale devono essere svolti a titolo gratuito e senza qualsivoglia onere economico o rimborso, comunque

denominato, a carico dei destinatari finali;

DATO ATTO che per le attività connesse allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale l'OpC _____ Delegante, quale beneficiaria del PN Inclusione, riceve una percentuale forfettaria pari al 7% del valore dei prodotti alimentari depositati presso i propri magazzini e successivamente distribuiti;

DATO ATTO che l'elenco delle OpT associate all'OpC _____ è specificato all'allegato 1 al presente Contratto;

RILEVATO CHE l'OpC Delegante desidera delegare alcune delle sue funzioni inerenti allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale all'OpC/OpT Delegata che mette a disposizione gli operatori sociali qualificati ai fini dello svolgimento, in favore dei destinatari, delle citate misure di accompagnamento sociale;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA DELEGA

1. L'OpC _____ delega l'OpC/OpT _____ lo svolgimento delle seguenti misure di accompagnamento sociale in supporto alle OpT associate all'OpC delegante di cui all'allegato 1, in favore dei destinatari:
    a) Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure,
    b) Accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali.
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate dall'OpC/OpT Delegata, alternativamente *(barrare la voce interessata*)
    □ a) sul territorio dell'ambito di competenza dell'OpC Delegante;
    □ b) su una parte circoscritta del territorio dell'ambito di competenza dell'OpC Delegante ossia _____ (*specificare il territorio su cui l'OpC/OpT Delegata deve operare*).
3. Gli operatori sociali qualificati messi a disposizione da parte dell'OpC/OpT Delegata sono i seguenti *(da replicare per ciascuna qualifica di operatore)*:
    a) qualifica operatore: (*es. assistente sociale, educatore professionale*) ____
    b) numero operatori: *(es. due)* ___
    c) monte ore: *(es. venti ore al mese)* ___
    d) costo orario: *(retribuzione lorda riconosciuta all'operatore (comprensiva di ritenute fiscali e previdenziali a carico dell'operatore) oltre gli oneri a carico dell'operatore e dell'Op delegata (es. oneri previdenziali e assistenziali, accantonamenti di legge ove previsti), secondo la normativa vigente)* _____
4. In fase di attuazione, l'OpC ha la facoltà di richiedere all'OpC/OpT Delegata la rimodulazione delle figure professionali coinvolte, con riferimento alla qualifica, al numero e al monte ore, al fine di personalizzare il supporto alle OpT sulle effettive esigenze dei destinatari finali.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA DELEGA

1. La delega avrà durata dal [data di inizio] al [data di fine], salvo proroga o revoca anticipata come previsto dal presente contratto.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ

1. L'OpC/OpT Delegata si impegna a svolgere le funzioni delegate con diligenza e professionalità, nel rispetto delle normative vigenti citate in premessa, tra cui le Linee Guida sulle misure di accompagnamento emanate dall'AdG, delle disposizioni operative che saranno emanate dall'AdG e/o dall'AGEA nel periodo di efficacia del contratto - che l'OpC Delegante si impegna a condividere con il Delegato - nonché delle direttive dell'OpC Delegante.
2. L'OpC Delegante è responsabile nei confronti dell'AdG e dell'Agea circa gli obblighi inerenti allo svolgimento delle attività delegate all'OpC/OpT Delegata, fermo restando il diritto di rivalsa dell'OpC Delegante nei confronti dell'OpC/OpT Delegata.
3. L'OpC Delegante è tenuta, altresì, a collaborare con l'AGEA, l'AdG o altro organismo competente in fase di controllo, per garantire che la verifica documentale sia efficace e accurata, mettendo a disposizione il presente accordo di delega, i giustificativi di pagamento nei confronti dell'OpC/OpT Delegata, la documentazione riguardante gli operatori sociali coinvolti, nonché ogni eventuale ulteriore documentazione risultasse pertinente e collegata con l'attività svolta.
4. L'OpC Delegante è tenuta a garantire, inoltre, il coordinamento delle attività in collaborazione con l'OpC/OpT Delegata~~;~~
5. L'OpC/OpT Delegata si impegna nel supportare l'OpC Delegante sia nelle attività di monitoraggio delle misure di accompagnamento sia durante i controlli di cui al comma 3.
6. Saranno a carico dell'OpC/OpT Delegata gli oneri organizzativi generali per lo svolgimento delle attività delegate, la tenuta dei contatti con gli operatori sociali qualificati, salvo quelli che non debba tenere direttamente l'OpC Delegante.

ARTICOLO 4 – COMPENSO

1. L'OpC/OpT Delegata, per l'esecuzione delle attività delegate, riceverà il compenso dei costi sostenuti per la messa a disposizione degli operatori sociali qualificati. Non è ammessa la distribuzione di avanzi economici o costi di intermediazione, salvo i rimborsi per le specifiche attività di coordinamento e gestione operativa.
2. Il versamento del compenso da parte dell'OpC Delegante dovrà avvenire entro 30 giorni dall'accredito delle risorse da parte dell'AGEA.
3. L'OpC Delegante è tenuta alla conservazione delle copie delle quietanze di pagamento a favore dell'OpC/OpT Delegata che potranno essere oggetto di controllo da parte dell'AdG/AGEA.

ARTICOLO 5 - REVOCA DELLA DELEGA

1. L'OpC Delegante si riserva il diritto di revocare la delega in qualsiasi momento, con un preavviso di [numero] giorni, mediante comunicazione scritta al Delegato.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA

1. L'OpC/OpT Delegato si impegna a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle funzioni delegate nonché ad osservare la normativa a tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016, decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni) al fine di trattare lecitamente i dati personali delle persone fisiche (destinatari del PN Inclusione) il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 7 – CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia tra le stesse in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto, e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di _____.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Contratto è valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
3. Ai fini del presente Contratto, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Contratto sarà reso disponibile dall'OpC Delegante all'AdG del PN Inclusione e ad AGEA per i seguiti di competenza.

Allegato n. 1: Elenco delle OpT associate all'OpC _____
Allegati n. 2 e 3: copia dei documenti di riconoscimento delle Parti[5].

[Luogo, data]

Per l'OpC Delegante

_____

Per l'OpC/OpT Delegata

_____

[5] Qualora il contratto sia sottoscritto dalle Parti con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata, non sarà necessario allegare anche le copie dei documenti di identità.

Allegato n. 2: Format accordo di collaborazione tra OpC ed ETS (Associazione Temporanea di Scopo)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Organizzazione partner Capofila _____,

codice fiscale _____, codice struttura SIFEAD FSE+ _____,

codice struttura SIAN _____, con sede in _____,

rappresentata da _____ in qualità di _____ (nel prosieguo anche "OpC")

E

L'Ente del Terzo Settore _____,

codice fiscale _____, con sede in _____,

rappresentata da _____ in qualità di _____ (nel prosieguo anche "ETS")

congiuntamente denominate le "Parti"

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus (nel prosieguo "FSE+");

VISTO il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTO il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà (nel prosieguo "PN Inclusione e lotta alla povertà") 2021-2027, per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - CCI2021IT05FFPR003 – così come modificato con la decisione CE C (2025) 8009 del 18 novembre 2025, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà – Divisione III quale Autorità di Gestione (nel prosieguo "AdG");

VISTO che, nell'ambito del suddetto PN Inclusione e lotta alla povertà, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (nel prosieguo "AGEA") agisce quale Organismo Intermedio dell'AdG per l'attuazione della distribuzione alimentare prevista dalla Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale" (Azione di contrasto alla Povertà alimentare);

VISTO l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/1057 che definisce le misure di accompagnamento quali "*attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico,*

dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare";

VISTO l'articolo 4, lett. m) del regolamento (UE) 2021/1057 che prevede, tra gli obiettivi specifici del FSE+, di contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale;

VISTO l'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1057 che prevede, obbligatoriamente, l'integrazione della distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti;

DATO ATTO che le misure di accompagnamento sociale sono rivolte ai destinatari che, anche a seguito di segnalazione delle Organizzazioni partner Territoriali (nel prosieguo "OpT") associate alle OpC, possano necessitare di un intervento personalizzato per favorire la definizione di un percorso di inclusione sociale in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, in particolare, con i servizi sociali degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di riferimento deputati alla presa in carico della persona e/o del nucleo familiare;

DATO ATTO che le misure di accompagnamento sociale da realizzare, in coerenza con i fabbisogni rilevati dei destinatari, fanno riferimento alla classificazione di seguito riportata:

XIII Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto, ascolto e valutazione della domanda di aiuto.

XIV Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure,

XV Accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali,

XVI Sostegno psicologico,

XVII Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli,

XVIII Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese,

XIX Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio,

XX Sostegno educativo agli adulti,

XXI Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'Impiego,

XXII Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali,

XXIII Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale,

XXIV Altro: specificare altre misure e attività non ricomprese nelle precedenti;

DATO ATTO che le misure di accompagnamento di cui ai precedenti punti II - Informazione, consulenza e orientamento - e III - Accompagnamento ai servizi – devono essere obbligatoriamente svolte da parte dell'OpC con il coinvolgimento di operatori sociali professionali – contrattualizzati o volontari - che operano in collaborazione con le OpT a sé associate, da un lato, supportandole nelle funzioni di ascolto, orientamento, supporto e accompagnamento dell'utente; dall'altro collaborando con la rete dei servizi territoriali, in primis con l'Ufficio di Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento;

DATO ATTO che l'operatore sociale qualificato è una figura professionale riconosciuta a livello nazionale o regionale, in possesso di specifico titolo o qualifica (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistente sociale, educatore professionale, psicologo, mediatore culturale), il quale, operando per conto dell'OpC a supporto delle OpT, svolge una funzione di contatto e collaborazione con il servizio territoriale, al fine di

garantire, ove necessario e previo accordo dell'utente, l'invio della persona e/o del nucleo familiare al servizio territoriale e la conseguente presa in carico da parte di quest'ultimo;

DATO ATTO che l'impiego degli operatori sociali qualificati può avvenire sia sulla base di rapporti di lavoro già in essere che sulla base di rapporti di lavoro da costituire ex novo, coinvolgendo anche operatori volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore), e secondo i parametri di costo medio orario previsti per le categorie comprese tra C3 e E2 del decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 14 giugno 2024;

DATO ATTO che la distribuzione di aiuti alimentari e lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale devono essere svolti a titolo gratuito e senza qualsivoglia onere economico o rimborso, comunque denominato, a carico dei destinatari finali;

VISTE le Linee Guida sulle misure di accompagnamento sociale (in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera m) e 19, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1057/2021) emanate dall'AdG e valide per tutto il ciclo di programmazione 2021-2027;

VERIFICATO che l'ETS _____ persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando senza scopo di lucro nel settore sociosanitario-socioassistenziale-socioeducativo;

DATO ATTO che per le attività connesse allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale l'OpC ____ riceve da AGEA una percentuale forfettaria pari al 7% del valore dei prodotti alimentari depositati presso i propri magazzini e successivamente distribuiti;

DATO ATTO che l'elenco delle OpT associate all'OpC ____ è specificato all'allegato 1 al presente accordo;

RILEVATO che le Parti intendono collaborare per la realizzazione delle misure di accompagnamento sociale come sopra definite, disciplinando i reciproci rapporti mediante il presente accordo di collaborazione;

RILEVATO che la collaborazione ha natura temporanea ed è limitata al perseguimento dello specifico scopo comune individuato nel presente accordo;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 – SCOPO E OGGETTO

1. Le Parti congiuntamente, ciascuna per le attività di rispettiva competenza sotto definite, si impegnano a collaborare temporaneamente per la realizzazione delle misure di accompagnamento sociale. Queste attività sono finalizzate a promuovere l'inclusione sociale delle persone/famiglie che ricevono gli aiuti alimentari, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1057.
2. L'OpC ____ si impegna nel fornire dati e informazioni al fine di rendere efficace l'attività dell'ETS ____, coordinando le attività e mettendo a disposizione le proprie competenze.
3. L'ETS ___ si impegna nel mettere a disposizione gli operatori sociali qualificati ai fini dello svolgimento, in favore dei destinatari, delle seguenti misure di accompagnamento sociale:

   a) Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure

   b) Accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi territoriali.

4. Le misure di cui al comma 3 sono realizzate dall'ETS, alternativamente *(barrare la voce interessata*):
   - □ a) sul territorio dell'ambito di competenza dell'OpC;

□ b) su una parte circoscritta del territorio dell'ambito di competenza dell'OpC ossia _____ (*specificare il territorio su cui l'ETS deve operare*).

5. Gli operatori sociali qualificati messi a disposizione da parte dell'ETS sono i seguenti *(da replicare per ciascuna qualifica di operatore)*:
    a) qualifica operatore: (*es. assistente sociale, educatore professionale*) ____
    b) numero operatori: *(es. due)* ___
    c) monte ore: *(es. venti ore al mese)* ___
    d) costo orario: *(retribuzione lorda riconosciuta all'operatore (comprensiva di ritenute fiscali e previdenziali a carico dell'operatore) oltre gli oneri a carico dell'operatore e dell'ETS (es. oneri previdenziali e assistenziali, accantonamenti di legge ove previsti), secondo la normativa vigente)* _____
6. In fase di attuazione, l'OpC ha la facoltà di richiedere all'ETS la rimodulazione delle figure professionali coinvolte, con riferimento alla qualifica, al numero e al monte ore, al fine di personalizzare il supporto alle OpT sulle effettive esigenze dei destinatari finali.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'ACCORDO

1. L'accordo avrà durata dal [*data di inizio*] al [*data di fine*], salvo proroga o revoca anticipata come previsto dal presente accordo.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

1. L'OpC garantisce il coordinamento delle attività in collaborazione con l'ETS.
2. L'OpC è responsabile nei confronti dell'AdG e dell'AGEA circa gli obblighi inerenti allo svolgimento e al monitoraggio delle misure di accompagnamento, come definite nelle Istruzioni Operative AGEA. L'OpC, inoltre, ha l'obbligo di collaborare con l'AGEA, l'AdG o altro organismo competente in fase di controllo. Tale cooperazione è necessaria per garantire che la verifica documentale sia efficace e accurata, con particolare riferimento ai documenti dell'operatore sociale qualificato (quali ad esempio: curriculum vitae, contratto di lavoro che rispetti i costi orario previsti dalle Linee Guida sulle misure di accompagnamento, buste paga e quietanze di pagamento).
3. L'ETS ___ si impegna a garantire con diligenza e professionalità l'oggetto del presente accordo.
4. L'ETS garantisce la regolare e legittima disponibilità degli operatori sociali qualificati mantenendo i rapporti con questi ultimi - salvo quelli che non debba tenere direttamente l'OpC-, la corretta gestione amministrativa e operativa delle attività, il rispetto di tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali relativi agli stessi operatori oltre che il rispetto dei costi orari prescritti dalle Linee Guida sulle misure di accompagnamento (il costo deve essere compreso almeno tra quelli riconducibili alle categorie C3 e E2 del decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 14 giugno 2024).
5. L'ETS si impegna a conservare tutta la documentazione discendente dall'attuazione del presente accordo, compresa quella relativa agli operatori sociali qualificati coinvolti nello svolgimento delle misure di accompagnamento sociale, oltre che a supportare l'OpC durante i controlli di cui al comma 2, mettendo a disposizione la suddetta documentazione.
6. L'ETS fornisce assistenza all'OpC ___ per eventuali problematiche relative alle attività affidate agli operatori sociali qualificati.

ARTICOLO 4 – RIMBORSO

1. Per le attività connesse allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale l'OpC ____ riceve da AGEA una percentuale forfettaria pari al 7% del valore dei prodotti alimentari depositati presso i propri magazzini e successivamente distribuiti.
2. L'ETS ____, per l'attività sopra definita, riceve dall'OpC ____ il rimborso dei costi sostenuti per la messa a disposizione degli operatori sociali qualificati, (*eventuale)* oltre eventuali rimborsi per le specifiche attività di coordinamento e gestione operativa. Non è ammessa distribuzione di utili o avanzi economici.
3. Il versamento del rimborso da parte dell'OpC dovrà avvenire entro 30 giorni dall'accredito delle risorse da parte dell'AGEA.
4. L'OpC è tenuta alla conservazione delle copie delle quietanze di pagamento a favore dell'ETS che potranno essere oggetto di controllo da parte dell'AdG/AGEA.

ARTICOLO 5 - REVOCA DELL'ACCORDO

1. L'OpC si riserva il diritto di revocare l'accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di [*numero*] giorni, mediante comunicazione scritta all'ETS.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA

1. L'ETS ___ si impegna a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle funzioni nonché ad osservare la normativa a tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016, decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni) al fine di trattare lecitamente i dati personali delle persone fisiche (destinatari del PN Inclusione) il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo.

ARTICOLO 7 – CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia tra le stesse in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di ___.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente accordo è valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
3. Ai fini del presente accordo, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo sarà reso disponibile dall'OpC ___ all'AdG e ad AGEA per i seguiti di competenza.

Allegato n. 1: Elenco delle OpT associate all'OpC ____

[Luogo, data]

Per l'OpC

_____

Per l'ETS

_____